

Allegato A)

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE LEGALE, DURATA

1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", l'Associazione denominata

**"Associazione dei Servizi Territoriali e Residenziali Nazionali APS",
(in breve STeRN, APS")**

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione").

con sede legale presso Via Vigo 32, Sovizzo, 36049, Vicenza (VI).

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede, deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

1-2 L'acronimo "APS" dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1-3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1-4 L'Associazione, al fine di garantire una migliore gestione dell'attività sul territorio nazionale, può costituire sedi secondarie e/o Sedi Regionali disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione è autonoma ed indipendente e non esercita, né partecipa ad attività imprenditoriali o sindacali, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri associati o di terzi, senza discriminazioni basate su genere, religione, razza e condizioni socioeconomiche, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione in particolare opera per promuovere e valorizzare le competenze e il contributo degli infermieri che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, in regime di dipendenza o di libera professione, presso enti/strutture pubbliche, enti del terzo settore, enti o soggetti privati (farmacie, medici di medicina generale ecc.), nell'ambito dei servizi a livello territoriale, delle transizioni di cura, dei contesti di cure intermedie e a lungo termine, tra i quali, a titolo non esaustivo, servizi di assistenza domiciliare, ambulatori delle forme associative di Medicina Generale e nelle Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali (COT), Ospedali di Comunità, Hospice, Centri diurni, case circondariali, RSA e centri servizi.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

Le suddette attività di interesse generale possono trovare attuazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività specifiche:

- Realizzazione di iniziative per la formazione permanente e per l'aggiornamento degli infermieri che lavorano nell'ambito territoriale con programmi di attività formativa, anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- Promozione e diffusione della conoscenza di attività scientifiche, didattiche, culturali ed informative, sui temi relativi alla prevenzione, cura ed assistenza;
- Promozione di iniziative dirette a favorire e valorizzare le attività di ricerca nell'ambito territoriale e delle transizioni di cura;
- Promozione di rapporti di collaborazione con altre società, associazioni e organismi scientifici, collaborazione con Istituzioni Italiane ed Estere;

- Promozione di iniziative dirette a migliorare le condizioni per l'esercizio quotidiano della professione sul territorio, anche attraverso la partecipazione e all'individuazione dei supporti tecnologici necessari a tale fine;
- Promozione, realizzazione e divulgazione a mezzo stampa e/o con sistemi elettronici di iniziative intese a valorizzare le peculiarità degli infermieri che operano nell'ambito territoriale;
- Promozione e sostegno della partecipazione, anche in qualità di consulenti, ad iniziative formative, politiche e di ricerca mirate a promuovere e valorizzare le competenze degli infermieri che operano nell'ambito territoriale;
- Promozione e realizzazione di programmi rivolti all'educazione alla salute della popolazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Svolgimento di attività di ricerca sul territorio per la valorizzazione della figura infermieristica e la promozione della qualità dell'assistenza infermieristica nei contesti di intervento descritti sopra.

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

2-5 L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

2-6 L'Associazione si avvale di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività associativa è svolta in via prevalente attraverso l'attività di volontariato dei propri associati. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2-7 L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: a) quote associative e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati; b) contributi e liberalità degli associati e di enti privati o pubblici, c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati; d) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; e) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

~~3-3~~ In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte degli associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

3-6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

Art. 4

ASSOCIATI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'Associazione persone fisiche ed enti che ne condividano le finalità e i principi ispiratori

e ne accettino lo statuto ed i regolamenti interni.

L'Associazione distingue tra diversi tipi di Associati: Ordinari e Onorari.

Possono più precisamente far parte dell'Associazione in qualità di Associato Ordinario:

- infermieri che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, in regime di dipendenza o di libera professione, presso enti/strutture pubbliche, enti del terzo settore, enti o soggetti privati (farmacie, medici di medicina generale ecc.), nell'ambito dei servizi a livello territoriale, delle transizioni di cura, dei contesti di cure intermedie e a lungo termine, tra i quali, a titolo non esaustivo, servizi di assistenza domiciliare, ambulatori delle forme associative di Medicina Generale e nelle Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali (COT), Ospedali di Comunità, Hospice, Centri diurni, case circondariali, RSA e centri servizi;
- persone fisiche ed enti che sono interessati e possono contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare Associati Onorari personalità italiane o straniere che abbiano acquisito particolari meriti nel campo dell'infermieristica nelle cure primarie e materie affini.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, esamina la richiesta e comunica l'esito, fornendo eventuali motivazioni in caso di rifiuto. In caso di approvazione, il candidato ha 30 giorni per effettuare il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Se questo termine decorre senza pagamento, la domanda è considerata decaduta e la delibera di ammissione viene annullata. Lo status di associato viene acquisito dalla data della delibera di ammissione. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati.

Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili agli associati.

Art. 5

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

5-1 Tutti gli associati sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, gli associati hanno i seguenti diritti: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto in Assemblea; c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all'associato l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese dell'associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea o dal consiglio direttivo. È esclusa ogni retribuzione delle cariche sociali. È consentito unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento di compiti statuari, autorizzate dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate.

5-2 Tutti gli associati hanno i medesimi doveri, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti al pagamento della quota associativa determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari oltre alle direttive ed alle deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Art. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6-1 Oltre che per morte, o scioglimento in caso di ente, la qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza o per esclusione. La perdita della qualifica di associato è accertata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata per iscritto all'interessato.

6-2 L'associato può in qualsiasi momento notificare, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, al Consiglio Direttivo la volontà di recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto ed ha effetto immediato.

6-3 Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali nella finestra temporale dal 1 gennaio al 31 marzo.

6-4 Nel caso di gravi violazioni dei principi e valori fondativi dell'Associazione e delle norme statutarie o regolamentari, come, a titolo esemplificativo, mancato pagamento della quota associativa, condanna definitiva ad una

pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi, dichiarazione di interdizione o inabilitazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'associato interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati. Gli Associati che ricoprono cariche elettive all'interno dell'Associazione, in caso di perdita della qualifica di associato, decadono contestualmente dalla loro carica.

6-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria; e) il Comitato Scientifico che opera attraverso il Centro Studi dell'Associazione.

7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8

ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. Essa può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

8-3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati, anche tramite PEC, da inviare almeno trenta giorni prima della data della riunione, o anche tramite avviso da pubblicare sul sito web dell'Associazione almeno trenta giorni prima della data della riunione. Il termine di trenta giorni è elevato a sessanta giorni per l'Assemblea fissata per la nomina delle cariche elettive. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno, o, qualora prevista in modalità di video conferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione. L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

8-4 L'Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero; b) approva il bilancio consuntivo di esercizio nonché il bilancio sociale, quando previsto; c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione; g) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; h) delibera sull'esclusione degli associati; i) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-5 L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto; b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; c) delibera sullo scioglimento del consiglio direttivo e sulla esautorazione del presidente d) può proporre la modifica delle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo e) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno durante l'assemblea straordinaria.

8-6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal

Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

8-8 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza qualificata pari al 75% degli associati presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

8.9 È possibile lo svolgimento dell'Assemblea anche con gli intervenuti in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, alle seguenti condizioni:

- nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i membri potranno effettuare il proprio intervento, o il link tramite il quale collegarsi. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente o suo delegato ed il Segretario.
- sia consentito:
 - o al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - o agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, o per singolo interpellato, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - o al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

8-10 In Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

È consentita l'espressione di voto tramite la Posta elettronica certificata a scrutinio palese purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

Apposito regolamento approvato dall'assemblea prevede e disciplina le elezioni alle cariche associative.

8-11 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

È costituito da un numero compreso tra 3 a 13 membri, nominati dall'Assemblea tra gli associati eletti tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione dell'attività svolta dall'associazione.

9-2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-3 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; nella prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9-5 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-6 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria. Ad esso competono in particolare:

1. All'atto della prima riunione elegge tra i propri membri:
 - a. il Vicepresidente con funzioni vicarie
 - b. il Segretario
 - c. il Tesoriere
 2. Assume il personale nei limiti di legge, attraverso la definizione di contratti di lavoro dipendenti o collaboratori
 3. Fissa il regolamento di funzionamento dell'associazione e la disciplina del voto di lista per le elezioni
 4. Sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio annuale nonché l'eventuale bilancio sociale
 5. Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
 6. Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci
 7. Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
 8. Prende atto dei recessi degli associati
 9. Delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe
 10. Istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca
 11. Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
 12. Delibera la misura del contributo associativo annuale per i soci dell'Associazione
 13. Delibera la decadenza degli associati nei casi previsti dal regolamento e l'eventuale ammissibilità della iscrizione degli associati che abbiano sanato la propria morosità
 14. Nomina e revoca, quando previsto, il componente del collegio arbitrale dell'associazione
 15. Stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative
 16. Ha facoltà di istituire e nominare i componenti del Comitato Scientifico
 17. È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS
- 9-7 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- 9-8 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

- 10-1 Il Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea; e) per decisione della assemblea convocata in forma straordinaria.
- 10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: a) per dimissioni; b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta; c) per decisione della assemblea convocata in forma straordinaria
- 10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

- 11.1 L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è vincolata alla valutazione da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo di eventuali incompatibilità con incarichi politici, amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione. Sono esclusi dall'eleggibilità alle cariche coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato.
- 11.2 Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Art. 12

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 12.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
Il Presidente è nominato dall'Assemblea, dura in carica quattro anni, è rieleggibile per due mandati consecutivi.

Requisiti essenziali per accedere alla carica di Presidente sono:

- qualifica di associato con diritto di voto

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, in particolare:

- a. Rappresenta l'Associazione e ne sottoscrive gli atti, con potere di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo;
- b. Tiene i rapporti con le altre Associazioni e Società scientifiche, con le Istituzioni sanitarie, con le Università e gli altri enti pubblici;
- c. Convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- d. Illustra all'Assemblea la Relazione annuale ed i programmi operativi e di sviluppo;
- e. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
- f. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo avendo facoltà se lo ritiene di farsi coadiuvare da altri Membri del Consiglio direttivo o anche da esperti esterni;
- g. Sottopone al Consiglio Direttivo le sue proposte per la nomina del Segretario, del Tesoriere e del Comitato Scientifico;
- h. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che pone all'ordine del giorno della prima seduta di quest'ultimo per la ratifica.

12.2 In caso di impossibilità, impedimento o "vacatio" del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

12.3 Il Presidente cessa dalla propria funzione per:

- a. Dimissioni
- b. Mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. La decisione deve essere ratificata dalla Assemblea
- c. Incompatibilità della carica

12.4 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni per assenza o impedimento.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni, è rieleggibile per 2 mandati consecutivi.

Il Vicepresidente cessa dalla propria funzione per:

- a. Dimissioni
- b. Mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo
- c. Incompatibilità della carica

Art. 13

SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal CD dura in carica quattro anni è rieleggibile per 2 mandati consecutivi. In particolare, il segretario:

- a. Coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dell'attività dell'Associazione
- b. Provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva
- c. Tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci
- d. Informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo
- e. Cura la tenuta del Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro Soci

Il segretario cessa dalla propria funzione per:

- a. Dimissioni
- b. Mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo
- c. Incompatibilità della carica

Art. 14

TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni è rieleggibile per 2 mandati consecutivi. Egli è il consegnatario dei beni dell'Associazione e dei documenti contabili.

In particolare:

- a. Tiene l'elenco aggiornato dei Soci, verificando l'avvenuto pagamento delle quote annuali;
- b. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
- c. Mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio consuntivo;
- d. Con l'ausilio del Consiglio Direttivo, redige il bilancio consuntivo annuale e lo sottopone all'esame del

Consiglio stesso per l'approvazione;

- e. Il Tesoriere, su parere conforme del Presidente, può incaricare persona/ente di sua fiducia per lo svolgimento di incarichi di carattere segretariale o amministrativo-contabile, fermo restando il limite dell'assenza di conflitti di interesse con l'Associazione.

Il segretario cessa dalla propria funzione per:

- a. Dimissioni
- b. Mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo
- c. Incompatibilità della carica

Art. 15

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da almeno tre membri.

I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti interni o esterni all'Associazione purché dotati di curriculum di alta qualificazione e per una durata equivalente al permanere del Consiglio direttivo in carica.

Il Comitato scientifico, al proprio interno, nomina un responsabile che si rapporta con il Consiglio Direttivo. In particolare:

- a. verifica il controllo della qualità delle attività in progettazione
- b. fa consulenza nelle diverse relazioni con società scientifiche nazionali e estere
- c. si occupa della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale
- d. relaziona annualmente al Consiglio Direttivo
- e. esprime suggerimenti su linee di indirizzo e punti di interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico e sociosanitario può avvalersi, su tematiche specifiche, dell'apporto di soci.

Ulteriori disposizioni relative al funzionamento del Comitato Scientifico sono stabilite dal regolamento di funzionamento del comitato stesso.

Il Comitato Scientifico opera attraverso il Centro Studi dell'Associazione, coordinato dal Coordinatore del Comitato Scientifico.

Art. 16

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

16-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

16-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria degli associati ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

16-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

16-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo, ~~se iscritta,~~ presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

16-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

16-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

Art. 17

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

17-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

17-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

17-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

17-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 18

SCIoglimento

18-1 Lo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

18-2 Con le stesse regole devono essere nominati uno o più liquidatori.

18-3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un altro ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

19-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 20

REGOLAMENTO INTERNO

Per quanto attiene alle modalità di funzionamento dell'associazione, si fa riferimento all'apposito regolamento che viene approvato dall'Assemblea.

Art. 21

NORME APPLICABILI

21-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.